

# COMUNE DI BRISIGHELLA

PROVINCIA DI RAVENNA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero **42** Data **01-07-2013**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2013: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Il giorno uno del mese di luglio dell'anno duemilatredici alle ore 19:30, nella Sala delle adunanze in Brisighella, si è oggi riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

|                  |   |                    |   |
|------------------|---|--------------------|---|
| MISSIROLI DAVIDE | P | FABBRI GIUSEPPE    | A |
| LAGHI DARIO      | A | NALDONI CARLO      | P |
| MONDINI GUIDO    | A | BARDELLA GIORDANA  | P |
| CIMATTI MARA     | P | FAROLFI MARTA      | P |
| FIACCHI ALBERTO  | A | FORTE GIAN LUIGI   | P |
| BEDESCHI MARIO   | P | BUGANE' GIAN MARIA | P |
| SANGIORGI ANDREA | P | MERCURIALI CLAUDIO | A |
| PONTI MAURIZIO   | A | NALDI GIOVANNI     | A |
| BALDI VISCARDO   | P |                    |   |

(P)resenti n. 10, (A)ssenti n. 7

**Partecipa il Segretario Comunale DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA.**

**Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sig. BALDI VISCARDO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica.**

**A scrutatori della votazione vengono designati il Signori:**

SANGIORGI ANDREA  
BARDELLA GIORDANA  
FORTE GIAN LUIGI  
SPADA FRANCO

**Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.**

Riferisce Assessore Tedeschi che procede a relazionare congiuntamente sui punti 3, 3 e 4 **VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, come risulta modificato dalla Legge 26 aprile 2012, nr. 44, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU - approvato con Deliberazione Consiliare n 37 del 27.06.2012;

**RITENUTO** avvalersi, anche per l'anno 2013, della facoltà di definire e diversificare le proprie aliquote IMU, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e che la deliberazione in materia è di competenza del Consiglio Comunale;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**EVIDENZIATO** che l'art. 1 comma 381 della L. 228/2012, modificato dall'art. 10 comma 4-quater del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni in Legge 6 giugno 2013, n. 64, ha differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

**VISTO** l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall'art. 10 comma 4 lett. b) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, dove è stabilito che efficacia della deliberazione di determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2013 decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze e che il versamento della prima rata d'acconto IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre 2013. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre 2013, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

**EVIDENZIATO** che, ai sensi dell'art. 1 comma 380 lett. a) della L. 24/12/2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è **SOPPRESSA** la riservata allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1 comma 380 lett. f) della L. 24/12/2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del d.l. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13. La successiva lett. g) del citato comma 380 dell'art. 1 stabilisce che **i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti**

**percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili in questione ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;**

**RICHIAMATO**, comunque, il comma 380, lett b) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, con il quale è istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei Comuni, quota che verrà definita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunque, l'eventuale differenza positiva fra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale resta, in ogni caso, da versare al Bilancio dello Stato;

**RICHIAMATA** la **D.C.C. n. 38 del 27 giugno 2012 di determinazione aliquote e detrazioni IMU – imposta municipale propria – per l'anno 2012;**

**PRESO ATTO** dell'effettivo gettito IMU incassato nell'anno 2012 da parte dell'Ente e valutate le modifiche normative introdotte, a partire dal 2013, dal citato comma 380 lett. a), b), f) e g) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, per far fronte al fabbisogno finanziario per garantire il pareggio di Bilancio di Previsione per l'anno 2013, si rende necessario confermare, per l'anno 2013, la stessa misura delle aliquote IMU deliberate per l'anno precedente, avvalendosi anche della facoltà di aumentare l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ovvero:

- **ALIQUOTA** nella misura dello **0,76 per cento** per **Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 DPR 917/86;**
- **ALIQUOTA** nella misura del **1,06 per cento** per le seguenti tipologie di **immobili a destinazione abitativa tenuti a disposizione, e relative pertinenze:**
  - **residenza secondaria** ovvero l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.
  - **alloggio non locato** ovvero l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi (con o senza arredi e/o utenze) ma non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto; è esclusa da questa tipologia l'unità immobiliare posseduta dall'impresa di costruzione e destinata alla vendita o locazione;
  - unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), **concessa in comodato a terzi; è esclusa da questa tipologia l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado, che vi risiedono anagraficamente (per cui si applica l'aliquota ordinaria)**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** nella misura dello **0,52 per cento** - con **detrazione € 200,00** maggiorata di **€ 50** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- **ALIQUOTA ORDINARIA** nella misura dello **0,93 per cento** da applicare ad ogni tipologia di immobile e fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sopra individuate, **compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.**

**EVIDENZIATO**, infine, che gli artt. 1 e 2 del D.L 22 maggio 2013 n. 54 hanno disposto che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul

patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, per le seguenti categorie di immobili, il versamento della prima rata dell'IMU è SOSPELO e, in caso di mancata adozione della citata riforma entro il prossimo 31 agosto, continuerà ad applicarsi la vigente disciplina, fissando il termine di pagamento al 16 settembre 2013:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali.

**PRESO ATTO** che nel Comune di Brisighella i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sono esenti da imposta, in quanto ubicati in "comune parzialmente montano", come risulta dall'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

**TENUTO CONTO** che, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dall'art. 1 comma 444 della L. n. 228/2012, con riferimento a squilibri di parte capitale, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006, l'ente può modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre dell'anno di competenza;

**VISTI** gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n.11  
votanti n. 11  
favorevoli n. 8  
contrari n. 3 (Farolfi, Buganè, Forte)  
astenuti nessuno

#### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) **di determinare, per l'anno 2013, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria - IMU - confermando la misura delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente:**
  - o **ALIQUOTA** nella misura dello **0,76 per cento** per **Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 DPR 917/86;**
  - o **ALIQUOTA** nella misura del **1,06 per cento** per le seguenti tipologie di **immobili a destinazione abitativa tenuti a disposizione, e relative pertinenze:**
    - **residenza secondaria** ovvero l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.
    - **alloggio non locato** ovvero l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi (con o senza arredi e/o utenze) ma non tenuta a disposizione del possessore per

uso personale diretto; **è esclusa** da questa tipologia l'unità immobiliare posseduta dall'impresa di costruzione e destinata alla vendita o locazione;

- unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), **concessa in comodato a terzi; è esclusa** da questa tipologia l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado, che vi risiedono anagraficamente (per cui si applica l'aliquota ordinaria);

- o **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** nella misura dello **0,52 per cento**;
- o **ALIQUOTA ORDINARIA** nella misura dello **0,93 per cento** da applicare ad ogni tipologia di immobile e fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sopra individuate, **compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.**

3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2013**:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di **euro 50** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013** ;

5) di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dall'art. 1 comma 444 della L. n. 228/2012, con riferimento a squilibri di parte capitale, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006, l'ente può modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre dell'anno di competenza;

6) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sull'apposito sito informatico, mediante invio telematico entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, differito al 30 giugno 2013 con L. n. 228/2012.

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 11

votanti n. 11

favorevoli n. 8

contrari n. 3 (Farolfi, Buganè, Forte)

astenuti nessuno

# Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2013: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI**

Parere di regolarità tecnica

**Favorevole**

Brisighella, 17-06-2013

Il Responsabile di Settore  
f.to Gavagni Trombetta Iris

Parere di regolarità contabile

**Favorevole**

Brisighella, 17-06-2013

Il Responsabile Settore Economico Finanziario  
f.to LO CASCIO RICCARDO

**Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Presidente  
F.to BALDI VISCARDO**

**Il Segretario Comunale  
F.to DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**La sottoscritta Bassetti Emiliana**

**CERTIFICA**

**che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Brisighella il 06-07-2013.**

**per 15 giorni consecutivi.**

**li, 06-07-2013**

**Il Responsabile della tenuta dell'Albo  
F.to BASSETTI EMILIANA**

---

**E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo composta di fogli n.**

**Il Segretario Comunale  
DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA**

---

**La suesesa deliberazione:**

**è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 Agosto 2000.**

**E' stata dichiarata immediatamente eseguibile**

**li, \_\_\_\_\_**

**Il Segretario Comunale  
F.to DOTT IRIS GAVAGNI  
TROMBETTA**